



COMUNE DI FICCARAZZI
Comando Polizia Municipale
Via Vittorio Emanuele Orlando, 69 – 90010 FICCARAZZI (PA)
Tel. 091496065 – Fax 091496469
agpmficcarazzi@libero.it
posta certificata poliziamunicipale@cert.comune.ficcarazzi.pa.it

DETERMINAZIONE N° 47 DEL 15/09/2022

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE DEL SETTORE IV°

OGGETTO: Annullamento in autotutela del verbale n° 3263/M del 14/04/2022 a nome del Sig. *omissis* residente a *omissis* in Via *omissis*, in qualità di obbligato in solido.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

- **Che** il verbale n° 3263/M/2022 elevato in data 14/04/2022 a carico del veicolo di tipo *omissis* targato *omissis* intestato al Sig. *omissis*, in oggetto specificato, è relativo alla violazione della norma di comportamento dell'art. 193 c. 2° del C.d.S., secondo il quale il conducente del veicolo anzidetto in data 14/04/2022 alle ore 10:24 in C.so Umberto I° altezza civ. 118, circolava con il suddetto veicolo senza la prescritta copertura assicurativa.
- **Che** per il verbale n° 3263/M/2022 del 14/04/2022 inerente la violazione di cui all'art. 193 c. 2° del d.lgs. n° 285/92, è stata presentata istanza di annullamento in autotutela a questo Comando di P.M. ai sensi dell'art. 21-nonies legge n° 241/1990, adducendo che, a seguito del cambio targa dovuto a reimmatricolazione del suddetto veicolo, avvenuto in data 07/03/2022 (antecedente alla data di violazione), e tenuto conto che non è stato tempestivamente comunicato alla compagnia assicurativa ALLIANZ SPA di Bagheria presso la quale era stato assicurato lo stesso veicolo con la vecchia targa (*omissis*) con polizza n° 00447596443, periodo di validità dal 05/02/2022 al 05/08/2022), prodotta in atti, il veicolo di cui si tratta doveva comunque essere coperto da assicurazione RCA, considerato, anche, che le due targhe sono chiaramente riportate sulla nuova carta di circolazione.
- **Che**, secondo quanto riferito dall'attore e confermato dalla dichiarazione scritta di copertura assicurativa da parte della sede legale della compagnia assicurativa

ALLIANZ SPA di Trieste (prodotta in atti), durante la circolazione su strada di giorno 14/04/2022 il suddetto veicolo era coperto dall'assicurazione stipulata a favore della vecchia targa, poiché si tratta dello stesso mezzo, così come si evince dal numero di telaio riportato sul libretto di circolazione.

- **Che** allo scopo di rendere un parere motivato sulla questione, occorre soffermarsi sulla prima legge che ha istituito l'assicurazione obbligatoria ovvero la legge n° 990 del 24/12/1969, che tratta di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e non di targa alla quale è abbinato un veicolo; per cui il veicolo al quale, per un qualsiasi motivo, viene cambiata la targa dovrebbe, comunque, essere coperto da assicurazione RCA tenuto conto, anche, che le due targhe sono, chiaramente riportate sulla nuova carta di circolazione.
- **Che** la questione non è stata ancora direttamente affrontata dalla giurisprudenza ma, tuttavia, nel caso di specie esiste l'attestazione da parte della sede legale della compagnia assicurativa ALLIANZ SPA di Trieste che ha accertato che alla data della violazione, sebbene non sia stato tempestivamente comunicato il cambio targa, il veicolo reimmatricolato risultava assicurato con la precedente targa, poiché trattasi di stesso mezzo, come si evince dal numero di telaio riportato sulla nuova carta di circolazione.
- **Che**, seppure la violazione sia stata correttamente accertata e ciò sia cristallizzato in una prova documentale e nel verbale stesso, pacifica è l'ulteriore circostanza che sono sorti in corso di causa elementi giustificativi del comportamento sanzionato, giusta previsione dell'art. 193 del C.d.S.
- **Ritenuto** che l'attestazione da parte della sede legale della compagnia assicurativa ALLIANZ SPA di Trieste garantisce la copertura assicurativa alla data della violazione del veicolo reimmatricolato, in relazione, quindi, all'utilizzo che dello stesso ne è stato fatto.
- **Rilevato** che nel caso di specie si versa in una situazione di estinzione dell'obbligo del pagamento e che ogni ulteriore pretesa creditoria sarebbe infondata e temeraria.
- **Rilevato** che effettivamente sussistono gli estremi per provvedere in via autonoma a non proseguire con la pretesa punitiva, e atteso, quindi, che per motivi di merito, cioè di convenienza e di opportunità oltre che di legittimità, si ritiene necessario di voler provvedere ad annullare il verbale di cui all'oggetto.
- **Ravvisato** che, costante giurisprudenza di legittimità, supportata da un altrettanto costante indirizzo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi, ha confermato il principio secondo il quale la p.a. conserva *“la facoltà di agire in autotutela con la revoca o l'annullamento dell'atto opposto, perdurando il dovere per l'amministrazione convenuta di valutare la rispondenza al pubblico interesse e l'attualità del provvedimento emesso”* (ex multis Cass. Civ. sent. n° 828/94 e n° 2140/97).
- **Richiamata** la Determinazione Sindacale n° 20 del 29/08/2022 con la quale sono state attribuite all'Isp. Capo di P.M. ROMANO Giuseppe funzioni di Responsabile di P.O. dell'Area di Vigilanza.
- **Vista** la legge 24/11/1981 n. 689.

- **Visto** il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni;

P R O P O N E

Al Responsabile del Settore

- L'annullamento del verbale n° 3263/M/2022 del 14/04/2022;
- L'affissione della presente all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge.



F.TO **Il Responsabile del Procedimento**
Isp. C. di P.M.RAFFA Antonina

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta presentata dal Responsabile del Procedimento Isp. di P.M. RAFFA Antonina si invia la presente determina con parere favorevole di regolarità tecnica ;

Visto il D. Lgs. Del 18/08/2000 n. 267 ;

Visto il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

D E T E R M I N A

Di approvare, facendo propria, la superiore proposta di determinazione .

Si dà atto che il sottoscritto non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse e che non sussistono cause d'inconferibilità e incompatibilità a proprio carico ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013 n° 39, in relazione al presente provvedimento.



F.TO **IL COMANDANTE DI P.M. ff**
Isp. C. di P.M. Giuseppe ROMANO